

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 dicembre 2006, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai signori:

Avv. Guido Valori, Presidente, Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Francesco Castaldi, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Mario Rigo, Avv. Sergio Quirino Valente, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario.

- 1. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 83. DEL C.R. CALABRIA LND IN ORDINE ALLA VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SPINA FABIO, NATO IL 20.05.1981, IN FAVORE DELLA POL. CATONA DILETTANTISTICA.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 2. RECLAMO N. 85 DEL SIGNOR MARITATI MATTEO, NATO IL 14.10.1988, TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL SUO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S.D. STEFANIZZI SOGLIANO**

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere per carenza di interesse. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 88 DEL C.R. LIGURIA SGS IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PATRUCCO GABRIELE, NATO IL 27.06.1990, E DE LUCIS MATTEO, NATO IL 28.03.1990.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del Settore Giovanile e Scolastico, dichiara valido il tesseramento dei calciatori Patrucco Gabriele e De Lucis Matteo per la società A.C.D.Albenga e il successivo trasferimento temporaneo di entrambi alla società Alassio Aux S. Bernardino, previa rettifica della data di nascita del Patrucco (27/6/1990 e non 4/3/1990).

- 4. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 89 DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO C/5 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI DANIELE GRANATA, NATO IL 19.12.1977, E MASSIMO IANDIORIO, NATO IL 02.04.1970, PER LA F.C. INTERFIVE VIGEVANO.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare presso il Calcio a Cinque, dichiara valido il tesseramento dei calciatori Granata Daniele e Iandiorio Massimo per la società Interfive Vigevano a decorrere dal 3/10/2006.

- 5. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 87 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZUMMO ANTONINO, NATO IL 25.1.1991, IN FAVORE DELLA A.C. CASALGRANDE ASD.**

La Commissione Tesseramenti pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del Settore Giovanile e Scolastico, dichiara nullo il tesseramento del calciatore Zummo Antonino in favore della A.C.Casalgrande, a decorrere dal 13/9/2004.

- 6. RECLAMO N. 62 DELLA SIGNORA PINNA CLARETTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE NICOLA PONTIS, NATO IL 21.01.1990, IN FAVORE DELLA POL. FERRINI QUARTU.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara lo svincolo del tesseramento del calciatore Pontis Nicola dalla Pol. Ferrini Quartu. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Dispone, altresì il deferimento alla competente Commissione Disciplinare del calciatore Pontis Nicola, della società Pol. Ferrini Quartu e del suo Presidente pro tempore.

- 7. RECLAMO N. 79 DEL SIGNOR ALLEGRIA FRANCESCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE ALLEGRIA MARCO, NATO IL 18.07.1989, IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SINISCOLA.**

La Commissione Tesseramenti rinvia per l'effettuazione di ulteriori atti istruttori.

- 8. RECLAMO N. 81 DEL SIGNOR SPATA SERGIO, NATO IL 21.12.1983, TENDENTE AD OTTENERE LA REVOCA DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA A.S.D. DIOGENE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento della relativa tassa.

9. RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 82 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DE SIMONE GIUSEPPE, NATO IL 21.07.1990.

La Commissione Tesseramenti, pronunciandosi sulla richiesta di giudizio del Settore Giovanile e Scolastico dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore De Simone Giuseppe dalla A.C.Rondinella Calcio a far data dal 30/6/2005, nonché, di conseguenza, il successivo trasferimento a titolo temporaneo del medesimo alla USD Tor di Quinto.

10. RECLAMO N. 86 DELL'A.S.SPORTING PONTECORVO IN ORDINE ALLA VALIDITA' DELLO SVINCOLO EX. ART. 108 NOIF RELATIVO AL CALCIATORE CAPRARO LUCA, NATO IL 06.03.1988.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo dichiara nullo e privo di effetti lo svincolo ex art.108 Noif tra il calciatore Capraro Luca e l'A.S.Sporting Pontecorvo. Ordina la restituzione della relativa tassa. Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 13 dicembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli